

# Studio Legale Pistilli

## Reho & Associati

Avv. Massimo Pistilli

Avv. Stefania Reho

Patrocinianti in Cassazione

Avv. Jessica Greco

Avv. Riccardo Catini

Avv. Maria Rosaria Russo

Avv. Alessandro Antonelli

Dott.ssa Sara Corba

Viterbo, 29 Gennaio 2018

via p.e.c.: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

**Spett.le**

**Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM**

in persona del Presidente *pro tempore*

Via Magna Grecia, n. 30/A

00183 Roma

**Oggetto: UIL FPL Segreteria Nazionale / Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM – polizza assicurativa professionale collettiva obbligatoria – Circolare n.53/2017- violazione di legge – condotte illecite – violazione libera concorrenza - diffida stragiudiziale e preavviso di azione giudiziaria**

Redigiamo la presente in qualità di difensori della **UIL FPL Segreteria Nazionale**, in persona del Segretario Generale **Michelangelo Librandi**, che la sottoscrive altresì personalmente, dovendo, nostro malgrado, palesare espressamente – ma con fermezza – il giudizio negativo e la contrarietà della UIL FPL all'obbligo di adesione alle polizze professionali collettive, con contestuale aumento della tassa di iscrizione al Collegio, posta a carico dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, approvata nella mozione conclusiva del Vostro Consiglio Nazionale, celebratosi, in data 20 e 21 ottobre 2017 e diramata ai singoli Collegi provinciali tramite la Circolare n. 53/2017, emanata dalla Federazione Nazionale Collegi Professioni Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

L'imposizione, recata da detta circolare, è apertamente illegittima; nel quadro normativo che disciplina l'obbligo per i professionisti, tra cui i TSRM, di munirsi di una polizza assicurativa non è rinvenibile, infatti, alcuna disposizione concernente la facoltà della Federazione né, tantomeno, dei singoli Collegi, di stipulare una polizza assicurativa collettiva, in sostituzione o in aggiunta alle singole polizze professionali personali degli iscritti, di carattere obbligatorio.

Nessuna norma tra quelle richiamate dal comunicato della Federazione Nazionale – e poi recepite nelle circolari dai singoli Collegi – prevede l'instaurazione di una polizza collettiva obbligatoria dei TSRM tramite i rispettivi Collegi di appartenenza; non lo prevede la Legge n.189/2012, cosiddetta Legge Balduzzi, al menzionato art. 3, né la Legge n. 24/2017, Legge Gelli-Bianco, all'art.10.

Ciò che si esplicita attraverso le richiamate norme è sdegnatamente l'obbligo degli esercenti le professioni sanitarie di munirsi di una polizza assicurativa e, letteralmente: "*ciascun esercente la*

Viterbo (01100) – Via Belluno 69

Tel. 0761/325703 – Fax 0761/322595

Roma (00195) – Via Naxario Sauro 16

Tel & Fax 06/39731455

E-mail [studiologalepistilli@libero.it](mailto:studiologalepistilli@libero.it)

# Studio Legale Pistilli

*professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con onori a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave".*

2

Chiariti i contenuti delle norme in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie che negli anni si sono susseguite, non si arriva a diverse conclusioni se si esamina il DPR 137/2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, posto asseritamente a fondamento dell'imposizione della polizza professionale collettiva.

Il DPR 137/2012, invero, introduce la previsione di requisiti minimi delle polizze assicurative degli esercenti le professioni sanitarie da stabilire, per ogni categoria, dalle rispettive Federazioni Nazionali; ed è proprio in accordo a tale previsione che il Consiglio Nazionale dei Collegi dei TSRM ha stilato all'unanimità i requisiti minimi che le polizze professionali dei TSRM devono contenere; **l'illegittimità, tuttavia, consiste nel prevedere che la polizza contenente i caratteri minimi approvati sia obbligatoriamente di natura collettiva** e, cioè, che abbia come contraente unico la Federazione, da un lato, e, dall'altro, l'impresa assicuratrice risultante vincitrice delle gare ad evidenza pubblica, tale, quindi, da emettere la polizza collettiva a copertura di tutti gli iscritti ai singoli Collegi dei TSRM.

Proprio in attuazione a tali disposizioni contenute nella circolare n. 53/2017 nonché delle successive note intervenute "a chiarimento", ci consta che i singoli Collegi Provinciali stiano richiedendo una tassa di iscrizione all'albo per i TSRM superiore a quella usualmente prevista; l'aumento imposto, infatti, rappresenta il contributo di ogni iscritto alla stipula della polizza assicurativa collettiva.

In altri termini, si sta cercando di attuare un sistema mediante il quale il singolo Tecnico di Radiologia sia tenuto a versare - unitamente alla tassa annuale di iscrizione all'albo - una "sovrattassa" imposta dal proprio Collegio a titolo di quota per la stipula dell'assicurazione collettiva nonostante la maggioranza dei tecnici abbia già in vigore una polizza di carattere personale.

Vincolare ogni iscritto alla stipula di una polizza professionale collettiva da contrarre con un'unica società assicurativa, oltre ad essere una palese inosservanza (*sic!*) delle regole in ambito di concorrenza nel libero mercato, rappresenta un'evidente violazione di legge; l'art.5 del DPR 137/2012, infatti, prevede esclusivamente che "Il professionista è tenuto a stipulare, **anche** per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale": ciò che si statuisce, pertanto, piuttosto che un obbligo, è - esattamente all'opposto - una facoltà per gli esercenti le professioni sanitarie di stipulare, **qualora lo decidano**, una polizza assicurativa collettiva tramite il loro Consiglio Nazionale **sostitutiva e non cumulativa di quella personale**; e cioè, in altri termini, la facoltà di poter aderire ad eventuali polizze stipulate dai collegi, e non essere obbligati ad avvalersi di esse, dato che il premio è preteso e riscosso come "accessorio" ai contributi di iscrizione all'albo (iscrizione, peraltro, obbligatoria).

L'obbligo di prevedere un'assicurazione professionale collettiva - che, peraltro, nella quasi totalità dei casi si andrà ad affiancare alle singole polizze personali, **raddoppiando i costi per gli iscritti ai Collegi** - è in aperto contrasto, dunque, con il quadro normativo in tema di responsabilità professionale (benché inteso nella sua massima latitudine).

Pertanto, **l'imposta di una tassa annuale di iscrizione all'albo contenente il quid pluris a titolo di quota di riscossione coattiva per la stipula della polizza collettiva è manifestamente illegittima**; è

# Studio Legale Pistilli

determinazione dei nostri iscritti, pertanto, non provvedere al pagamento della tassa annuale di iscrizione finché non verrà scorporata del *quantum* che vale come premio della polizza collettiva.

Siamo perciò a diffidare la Federazione Nazionale dei Collegi dei TSRM e, contestualmente, ogni Collegio Provinciale che stia applicando la "sovratassa" di iscrizione annuale all'albo a cessare la riscossione coattiva della quota di assicurazione collettiva, dovendo avvertire che, in difetto e nostro malgrado, saremo costretti a difendere i diritti dei lavoratori nostri iscritti nelle opportune sedi giudiziarie.

Cordiali saluti

  
n.q. Segretario Generale UIL FPL

  
Avv. Massimo Pistilli